

REGOLAMENTO (CEE) N. 3060/91 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2690/89⁽⁴⁾, ha istituito un regime di vendita a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato;

considerando che è opportuno adattare le disposizioni di questo regolamento in merito al prezzo del burro, tenendo conto delle modifiche nel frattempo apportate al regime d'intervento, nonché specificare il tasso di conversione da applicare ai contratti di vendita e alle cauzioni di cui è prevista la costituzione;

considerando che è opportuno adottare in via transitoria una misura che tempera le disposizioni in materia di imballaggi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3143/85 è così modificato:

1. All'articolo 2:

— il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il burro di cui all'articolo 1 è venduto franco partenza magazzino ad un prezzo pari al prezzo

d'intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 804/68, applicabile il giorno della stipulazione del contratto di vendita, ridotto di 191 ECU/100 kg, ai fini della sua trasformazione in burro concentrato con un tenore di materie grasse pari o superiore al 96 % »;

— al paragrafo 4, primo comma, primo trattino, l'importo di « 200 ecu » è sostituito da quello di « 210 ecu ».

2. All'articolo 2 bis è aggiunto il seguente paragrafo 10:

« 10. La conversione in moneta nazionale della cauzione di cui al paragrafo 5 si effettua applicando il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte della gara particolare. »

3. All'articolo 5, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

« Fino al 31 dicembre 1991 gli imballaggi prestampati di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione⁽⁵⁾ possono essere utilizzati per conformarsi ai requisiti di cui ai commi primo e secondo, cancellando con un timbro od un'etichetta incollata il riferimento al regolamento (CEE) n. 429/90.

(⁵) GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8. »

4. All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

« La conversione in moneta nazionale del prezzo di vendita ottenuto in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 e della cauzione di destinazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4 si effettua applicando il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della stipulazione del contratto di vendita. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(²) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.

(³) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

(⁴) GU n. L 261 del 7. 9. 1989, pag. 6.